



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

1

TITOLO III

Regolamento Interno d'Istituto

Principi generali

Art. 1

Tutte le diverse componenti della scuola partecipano con responsabilità e spirito democratico, collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale.

I rapporti tra i singoli o tra gruppi sono sempre improntati a correttezza ed al pieno rispetto delle idee e della personalità altrui.

Ogni classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, guidata dagli insegnanti.

I rapporti tra docenti e studenti si informano al dialogo ed alla collaborazione.

CAPO I

Organi Collegiali a livello di Istituto. Norme comuni. Assemblee degli studenti e dei genitori

SEZIONE I - Organi Collegiali

Art. 2 - Convocazione

La convocazione degli organi collegiali è effettuata con un congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta, diretta ai singoli componenti l'organo e mediante affissione all'albo.

Detta comunicazione indica con chiarezza e precisione gli argomenti all'ordine del giorno. Per particolari motivi d'urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso più breve, comunque non inferiore alle 48 ore, ridotte a 24 per i consigli di classe.

La convocazione si effettua su iniziativa del Presidente dell'organo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, salvo diversa regolamentazione degli organi stessi prevista dalla legge.

Art. 3 - Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze in modo da assicurare uno svolgimento ordinato e finalizzato delle attività stesse; viene predisposto un calendario per la discussione di argomenti omogenei di cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, esprimere pareri o formulare proposte, in conformità a quanto stabilito dal P.T.O.F.

Art. 4 - Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele o confluenti in determinate materie.

È cura del Dirigente Scolastico promuovere l'attuazione pratica di tale coordinamento, tenendo conto dei vincoli relativi agli obblighi di servizio del personale scolastico ed alle esigenze delle varie componenti.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle sedute e delle attività degli organi collegiali.

Fatte salve le disposizioni di legge e ministeriali, lo svolgimento delle sedute e delle attività del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Classe, del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti, del Comitato studentesco e del Comitato dei Genitori, è regolato da apposite norme interne adottate da ciascun organo.

Lo svolgimento delle sedute può avvenire anche *online*, garantendo la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

2

Art. 6 - Elezione degli organi collegiali.

Fatta eccezione per le diverse disposizioni di legge o ministeriali, le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno (ed entro il secondo mese dall'inizio dell'anno scolastico).

SEZIONE II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 7 - Diritto di assemblea

Gli studenti e i genitori della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 8 - Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti; possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e di istituto si tengono in giorni diversi della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro sedute, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione è autorizzata dal Consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di approfondimento e per lavori di gruppo.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 9 - Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea di istituto si dà un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza degli studenti della classe.

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee (d'Istituto e/o di classe) sono preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, almeno sette giorni prima della convocazione (compreso il giorno di richiesta ed effettuazione). Per le assemblee di classe è richiesta inoltre la/e firma/e di consenso del/i docente/i che concede/concedono le ore di lezione per lo svolgimento delle stesse.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le assemblee vengono verbalizzate e i relativi verbali sono inviati al Dirigente Scolastico per conoscenza.

I verbali delle assemblee di istituto sono pubblici, mentre non lo sono quelli relativi alle assemblee di classe.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

3

Art. 10 - Comitato Studentesco

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale possono costituirsi in Comitato studentesco.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato studentesco, quando costituito, oppure il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

E' consentita una riunione al mese nel limite di due ore. Al Comitato possono partecipare solo ed esclusivamente i membri effettivi. Il Comitato si dota di un regolamento, nomina un presidente ed un segretario. I verbali delle sedute vengono consegnati al Dirigente Scolastico o suo delegato per conoscenza.

Art. 11 - Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse sono concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente del Consiglio d'Istituto, quando sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano il 10% degli aventi diritto.

Il Dirigente Scolastico autorizza la concessione dei locali ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante richiesta di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori può darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene eventualmente inviato in visione al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti della classe o dell'istituto.

Art. 12 - Accesso nell'Istituto

Le componenti scolastiche dell'Istituto possono, previa presentazione di richiesta motivata, accedere nei locali dell'Istituto, in orario extra-curriculare, usufruendo degli spazi scolastici prestabiliti, al fine di svolgere le attività complementari ed integrative previste dalla Direttiva 133/96 e dalla Legge 440/97.

Sarà cura della Giunta Esecutiva stabilire, successivamente, modi e forme di utilizzo degli spazi consentiti.

CAPO II

Organi Collegiali della scuola: funzionamento.

SEZIONE I - Consigli di classe

Art. 13 - Convocazione

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Classe spetta al Dirigente Scolastico che lo presiede, fissa l'ordine del giorno ed esegue le delibere.

La presidenza delle sedute può essere delegata ad un docente membro del consiglio. La delega è conferita per iscritto, con l'atto di convocazione o con atto distinto precedente, comunque, la seduta.

31015 - CONEGLIANO (TV) - Via Filzi, 40 - Tel. 0438/411153 - 24311 - Fax 0438/23704

Sito internet: www.iissfanno.edu.it - E-mail: TVIS00900A@istruzione.it - PEC: TVIS00900A@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

4

La presidenza delle sedute di scrutinio, in particolare per le classi iniziali e finali, può essere delegata solo in caso di effettiva impossibilità.

Non è ammissibile per tale organo l'autoconvocazione.

Art. 14 - Riunioni

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (quorum costitutivo).

Per la validità delle riunioni che prevedono atti deliberativi definitivi occorre la presenza di tutti i componenti in carica (quorum integrale per i collegi perfetti).

Al Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata, non si applica quanto previsto al comma 1 e 2.

La funzione di segretario del consiglio è attribuita dal Dirigente Scolastico.

L'assenza del segretario inficia la validità giuridica delle decisioni dell'organo.

Il segretario incaricato può essere temporaneamente sostituito solo dal Dirigente Scolastico o dal Presidente delegato.

Art. 15 - Termine riunioni

Tutte le riunioni scolastiche pomeridiane vengono convocate secondo orari di inizio e di termine prefissati dalla programmazione d'istituto.

Il termine delle riunioni non può protrarsi oltre le ore 19:00 salvo diversi accordi nel caso degli organi collegiali.

SEZIONE II - Collegio dei Docenti

Art.16 - Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, compresi gli assistenti di cattedra in servizio nell'Istituto.

E' presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni dell'organo.

Art. 17 - Convocazione.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta per ogni trimestre o pentamestre.

Il Collegio viene convocato con comunicato formale da pubblicare all'albo e da trasmettere a tutti i Docenti via posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando luogo, ora e data della convocazione e l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, il Collegio può essere convocato con comunicato non dopo le ore 8:30 antimeridiane del giorno precedente a quello fissato.

Se la convocazione avviene su richiesta di 1/3 dei componenti, il Collegio viene convocato entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Dirigente Scolastico.

Art. 18 - Formulazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno è fissato dal Dirigente Scolastico che tiene conto delle eventuali indicazioni date dal Collegio nel corso della seduta precedente.

È ammessa la dizione “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”.

Sulle comunicazioni del Dirigente Scolastico possono essere presentati ordini del giorno da discutere nelle riunioni successive.

In caso di particolare urgenza possono essere inclusi nell'ordine del giorno nuovi argomenti, con

31015 - CONEGLIANO (TV) - Via Filzi, 40 - Tel. 0438/411153 - 24311 - Fax 0438/23704

Sito internet: www.iissfanno.edu.it - E-mail: TVIS00900A@istruzione.it - PEC: TVIS00900A@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

5

avviso da rendere pubblico non più tardi delle ore 9:30 antimeridiane del giorno precedente a quello fissato per la seduta.

In nessun caso possono essere discussi argomenti non espressamente inseriti nell'ordine del giorno. Non è ammessa la dizione “Varie ed eventuali”.

Qualora la discussione degli argomenti non possa essere esaurita in una seduta, il Collegio viene riconvocato, di regola, entro otto giorni per gli argomenti ancora da discutere.

Art. 19 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Corpo docente alla data della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve le norme speciali che diversamente prescrivano.

Nel computo di tali voti non possono essere compresi gli astenuti, coloro cioè che, pur essendo presenti e concorrendo a formare la validità della seduta, dichiarino di non voler partecipare alla votazione.

Vengono computate nel calcolo le schede bianche e le schede nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono da considerare atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità.

Art. 20 - Verbalizzazione delle sedute

Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da uno dei collaboratori.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, per riassunto, in formato elettronico da conservare in modalità cartacea con firma autografa del Presidente e del Segretario.

Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà di regola letto ed approvato dal Collegio all'inizio della seduta successiva.

Le attestazioni inserite a verbale possono essere impuginate solo mediante querela di falso.

Se la seduta viene aggiornata, il verbale potrà essere unico per tutte le sedute successive della stessa convocazione.

Art. 21 - Svolgimento delle sedute

Gli argomenti trattati seguono l'ordine del giorno e vengono illustrati dal Presidente o da un relatore.

Dopo che l'argomento è stato illustrato si apre il dibattito.

Il Dirigente Scolastico concede la parola secondo l'ordine delle richieste.

Ogni intervento non può eccedere di regola i dieci minuti, ma il docente ha diritto di replica, generalmente per una volta e per un tempo massimo di cinque minuti.

Durante il dibattito possono essere formulati, per iscritto e debitamente sottoscritti, emendamenti o proposte alternative.

Eventuali dichiarazioni che s'intende siano inserite a verbale vengono presentate per iscritto al Segretario e debitamente sottoscritte da chi ne fa richiesta.

L'ordine degli argomenti all'ordine del giorno può essere cambiato per deliberazione del Collegio con mozione motivata.

Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

Art. 22 - Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando un docente sia censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

6

Il docente che chieda la parola per fatto personale deve precisare le ragioni della sua istanza. Sul fondamento delle stesse si esprime il Presidente.

Art. 23 - Modalità delle votazioni

Sui punti all'ordine del giorno che necessitano di una decisione collegiale, chiusa la discussione, si procede alla votazione.

La votazione, se non diversamente previsto, è palese ed avviene per alzata di mano o per appello nominale quando richiesto; in ogni caso il Presidente indica preliminarmente il significato del “sì” e del “no”.

La votazione è segreta, mediante schede, solo quando si faccia questione di persone.

Terminato il conteggio dei voti, il Presidente dichiara il risultato della votazione.

Art. 24 - Ordine delle votazioni

Le proposte e gli emendamenti sono votati separatamente, nell'ordine di presentazione e, comunque, dopo la proposta oggetto dell'ordine del giorno. Prima del passaggio al voto i proponenti hanno la facoltà di ritirare gli emendamenti o le proposte avanzate.

Nel caso vengano poste in votazione proposte tra loro incompatibili, l'approvazione della prima esclude il passaggio al voto per le successive, che si considerano automaticamente respinte.

Art. 25 - Atti del Collegio

I pareri e le delibere del Collegio sono riservati e vengono comunicati solo agli eventuali destinatari a cura del Dirigente Scolastico.

Chiunque abbia un interesse personale e concreto, può ottenere estratto del verbale previa domanda scritta che comprovi l'interesse connesso con l'oggetto della richiesta.

Art. 26 - Commissioni

Per lo studio di particolari problemi, il Collegio può istituire una o più Commissioni speciali.

I membri di tali Commissioni sono designati dal Collegio.

La Commissione provvederà ad eleggere il proprio Presidente che designerà il Segretario.

Il numero dei componenti verrà stabilito di volta in volta a seconda dell'opportunità.

I lavori delle Commissioni verranno riassuntivamente verbalizzati e depositati in Presidenza.

Art. 27- Assenze

Il Collegio si riunisce in orario di servizio non coincidente con l'orario di lezione.

La durata delle sedute non eccederà le tre ore.

Le assenze dei membri del Collegio sono giustificate secondo la vigente normativa, prima dell'inizio della seduta o, qualora ciò risulti impossibile, entro le 48 ore successive alla seduta stessa.

In caso di mancata giustificazione, il Dirigente Scolastico provvederà a contestare l'addebito all'interessato secondo le norme vigenti per i casi di assenze ingiustificate dal servizio e con le medesime conseguenze.

SEZIONE III: Comitato di valutazione per il servizio dei Docenti

Art. 28 - Elezione del Comitato di valutazione

Con decorrenza 2018/2019, il Comitato per la valutazione dei docenti, disciplinato dal comma 129 della legge 107/2015, ha una durata triennale.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

7

Art. 29 - Composizione

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti e da un componente esterno nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente per il territorio.

Art. 30 - Durata

I membri del Comitato restano in carica un triennio scolastico. Le funzioni del Comitato, scadute per compimento del periodo, sono prorogate fino alla nomina dei nuovi eletti.

Art. 31 - Compiti e valutazione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato alle lettere a), b) e c), punto 3 del comma 129 della legge 107/2015:

punto a) qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

punto b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

punto c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

- espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti, il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei docenti e dal docente scelto dal Consiglio d'Istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;

- valutazione del servizio, di cui all'art. 448 del D. lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio d'Istituto;

- riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del D.lgs. 297/94.

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La valutazione espressa non si conclude con un giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

Al Segretario del Comitato spetta redigere apposito verbale.

Art. 32 - Impugnazione

La deliberazione del Comitato può essere impugnata con ricorso al Ufficio Scolastico Regionale, il quale decide in via definitiva, previa acquisizione del parere del C.S.P.

SEZIONE IV: Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

Art. 33 - Composizione e Presidenza

In base all'attuale popolazione scolastica i componenti del Consiglio sono 19, di cui:

- 8 rappresentanti del personale docente;
- 2 rappresentanti del personale non docente;
- 4 rappresentanti dei genitori;
- 4 rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità della normativa vigente;
- il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

8

I membri elettivi vengono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati delle elezioni.

Così formato il Consiglio è validamente costituito, anche se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La Presidenza del Consiglio spetta ad uno dei genitori membri eletto, a scrutinio segreto, nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti oppure a maggioranza relativa se si dà luogo ad una seconda votazione.

Se due o più candidati ottengono uguale numero di voti, si dovrà procedere a successive votazioni, non risultando possibile il ballottaggio.

Il Consiglio ha la facoltà di eleggere un vice-presidente, il quale ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso.

Art. 34 - Durata

Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici e la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. L'Organo Collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Art. 35 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

La convocazione del Consiglio spetta, in via ordinaria, al Presidente (o se previsto al vice-Presidente) mediante comunicazione, con anticipo di almeno cinque giorni, a tutti i membri e contiene l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Le riunioni devono svolgersi in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Il Segretario redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive assieme al Presidente; cura la raccolta degli atti consiliari che possono essere affidati per la loro tenuta all'ufficio della Dirigenza dell'Istituto, previo assenso del Presidente medesimo.

In via straordinaria, e nei casi necessari ed urgenti, il Consiglio viene convocato secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è presieduta dal Dirigente Scolastico, fino al momento della elezione del suo Presidente. In mancanza del Presidente eletto o della seduta, il Consiglio non può adottare alcun atto deliberativo.

Art. 36 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso della riunione comporta lo scioglimento della seduta su dichiarazione del Presidente, assunta a verbale. Qualora il punto all'ordine del giorno fosse ritenuto urgente e improcrastinabile, il Consiglio viene riconvocato entro le quarantotto ore e con le medesime formalità.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli studenti minorenni partecipano al voto relativamente alle questioni non economiche.

Il Consiglio d'Istituto non può adottare una delibera se manca la relativa proposta di Giunta, adeguatamente motivata.

Qualora la riunione si protragga oltre la durata prevista (di massima non può eccedere le tre ore), senza che siano stati esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna la riunione entro otto giorni senza necessità di nuove convocazioni, dandone avviso ai Consiglieri assenti.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

9

Art.37 - Competenze

Il Consiglio di Istituto è un organo dotato di un complesso ordine di competenze che la legge, che regola l'ordinamento giuridico scolastico, gli assegna.

Ha il potere di regolamentazione del funzionamento dei servizi della scuola.

Ha il potere di gestione patrimoniale dell'istituzione scolastica e delle attività assistenziali che questa può assumere.

Ha potere deliberante sull'organizzazione della vita della scuola, quale:

- adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;
- mantenere e sviluppare il contatto con le altre istituzioni scolastiche;
- favorire la partecipazione della scuola alle attività di particolare interesse educativo;
- coordinare i Consigli di Classe come mera organizzazione attinente all'uso dei locali.

Ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Ha potere di indirizzo e programmazione in materia di attività parascolastiche ed extrascolastiche.

Provvede alla predisposizione dei criteri generali per quanto concerne la formazione delle classi, l'andamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Formula pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Adotta la Carta dei Servizi, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Il Regolamento Interno d'Istituto, quale Documento unitario dell'Istituzione scolastica.

Art. 38 - Pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione all'albo on line del verbale della seduta. L'affissione verrà effettuata entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio e la copia rimarrà esposta per almeno quindici giorni.

Sarà assicurata la massima conoscenza degli atti stessi anche con l'emanazione di apposite circolari dirette agli interessati.

Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazioni, salvo richiesta contraria dell'interessato.

Il Consiglio d'Istituto si dichiara favorevole alla pubblicità delle sue sedute, salvo i casi in cui l'ordine del giorno preveda la discussione su fatti inerenti singole persone o su casi di coscienza.

Art. 39 - Presidente Consiglio d'Istituto

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha facoltà di utilizzare l'attrezzatura tecnica degli uffici e di disporre dei servizi di segreteria compatibilmente con le esigenze d'ufficio.

Art. 40 - Vice Presidente Consiglio d'Istituto

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, la Presidenza consiliare viene assunta dal genitore membro più anziano; in caso di assenza di tutti i genitori membri, la Presidenza viene assunta dal Consigliere membro più anziano.

Art. 41 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 6 membri rappresentanti di tutte le componenti, di cui: un docente, un non docente, un genitore, uno studente, il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Presidente è il Dirigente Scolastico; il Segretario è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

La Giunta è l'organo tecnico del Consiglio d'Istituto:

- propone il programma annuale ed il conto consuntivo;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

10

- prepara i lavori del Consiglio predisponendo per tempo, e là dove è possibile, ogni documento utile ai lavori del Consiglio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- cura adempimenti e adotta decisioni di sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed agli atti di tale organo non si applica il regime di pubblicità.

L'elezione dei membri della Giunta avviene con un'unica votazione nella quale ogni consigliere esprime una preferenza per ciascuna componente. La componente genitori è di prassi rappresentata dal Presidente del Consiglio. In caso di parità viene eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo in Consiglio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

Art. 42 - Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, con almeno due giorni di preavviso, che ne fissa l'ordine del giorno.

Essa è accompagnata dai documenti utili alla discussione dei punti fissati nell'ordine del giorno.

Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto di avere in visione o in copia gli atti relativi alle attività di competenza e le informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione.

Art. 43 - Consiglieri

I membri del Consiglio d'Istituto possono chiedere al Presidente della Giunta Esecutiva di introdurre nell'ordine del giorno argomenti di interesse generale o specifici.

La seduta ha luogo almeno cinque giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

In sede di Consiglio, i consiglieri possono avere tutte le informazioni e le spiegazioni inerenti alla esecuzione delle delibere e al comportamento adottato dai membri nella Giunta Esecutiva.

I consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei componenti del Consiglio possono chiedere le dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei membri della Giunta, presentando debita mozione al Consiglio che sarà riunito in via straordinaria per la sua discussione.

I consiglieri membri della Giunta Esecutiva che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla loro carica. Ad essi si applica l'istituto della surroga.

Art. 44 - Impugnazioni.

Le deliberazioni consiliari sono atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità con ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

La rappresentanza processuale del Consiglio spetta al suo Presidente.

CAPO III

Patto educativo di corresponsabilità

SEZIONE I: Comportamento degli studenti

Art 45 - Disciplina degli studenti

La disciplina nella scuola è affidata al senso di responsabilità e all'autocontrollo degli studenti nonché alla responsabilità del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei genitori e del personale non docente.

In ogni caso i rapporti tra le diverse componenti della scuola saranno improntati al reciproco rispetto ed alla collaborazione, nell'esclusivo interesse dell'Istituzione scolastica di appartenenza.

Nell'ipotesi di una palese ed accertata violazione delle norme di comportamento stabilite dal vigente Regolamento, una volta informati i competenti organi conciliativi e/o sanzionatori, si applicano le



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

11

sanzioni in esso previste con le relative garanzie di legge e regolamento a favore degli interessati.

Art. 46 - Ingressi e uso del badge.

INGRESSI - I cancelli della scuola aprono alle ore 7:45 (18.15 per il Corso Serale), gli studenti entrano ordinatamente, passano il badge al totem e dalle ore 7:55 (18.25 per il Corso Serale), al suono della prima campanella, accedono alla propria classe.

Le lezioni iniziano alle ore 8:00 (18.30 per il Corso Serale), al suono della seconda campanella. Alunni ed insegnanti si trovano in classe per il regolare inizio delle lezioni.

Su richiesta scritta e motivata da specifiche esigenze di trasporto, gli studenti possono essere autorizzati all'ingresso anticipato (dalle 7:30 per i corsi diurni e 18.30 per il Corso Serale), fino ad un massimo di 50 richiedenti.

Gli studenti in ritardo possono eccezionalmente essere ammessi in aula dall'insegnante della prima ora entro i primi dieci minuti di lezione. Trascorsi i dieci minuti, gli allievi attendono in atrio l'inizio della seconda ora, si recano poi in vicepresidenza per l'autorizzazione all'ingresso. Nel caso in cui presentino il libretto con la giustificazione firmata da un genitore (studenti minorenni) o con la propria firma (studenti maggiorenni) saranno autorizzati ad entrare, diversamente il collaboratore del Dirigente fornirà loro un permesso temporaneo e gli studenti dovranno regolarizzare il giorno successivo la loro posizione, presentando la giustificazione al docente della prima ora. In caso di assenza del Dirigente o di un suo delegato, l'alunno in ritardo sarà accolto dal docente presente in aula secondo le indicazioni precedentemente formulate.

Qualora il ritardo sia causato dai mezzi pubblici (e coinvolga pertanto un congruo numero di studenti), gli alunni si recheranno alla postazione C dove saranno registrati i loro nominativi. Sarà poi compito della segreteria procedere all'ammissione in aula degli stessi, senza necessità di giustificazione.

Gli alunni che si recano in palestra non possono utilizzare mezzi di trasporto personali. Qualora arrivino in ritardo alla sede centrale, sarà compito del personale ATA accompagnarli in palestra.

BADGE - Il badge è strettamente personale, non va ceduto e va conservato con cura. Va utilizzato ai totem all'entrata, non in classe. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento lo studente farà richiesta di un nuovo badge in segreteria didattica, previo pagamento di un importo stabilito dall'Istituto.

Art. 47 - Uscita degli alunni.

Le lezioni del mattino terminano alle 13:10, quelle serali alle 22.30 o 23.30 secondo le annualità.

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene ordinatamente sotto la vigilanza del personale docente dell'ultima ora di lezione.

Solo per i corsi diurni, se lo studente deve uscire anticipatamente, presenterà una richiesta firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci, o da se stesso se maggiorenne) entro le 8:00 in vicepresidenza, per i corsi diurni, ed al Coordinatore alle 18.30 per il serale. Se maggiorenne, allo studente sarà restituito subito il libretto con l'autorizzazione ad uscire; in caso di studente minorenne, il libretto sarà consegnato tramite il personale ausiliario e l'uscita avverrà in presenza di un genitore o di un suo delegato. Prima di uscire lo studente presenterà la giustificazione al docente della classe. Solo in casi eccezionali, l'uscita anticipata potrà essere autorizzata senza preavviso. In ogni caso essa dovrà avvenire in presenza di un genitore o suo delegato, salvo i casi dei maggiorenni.

Art. 48 - Assenze.

In base al DPR 22/06/2009 n. 122, gli studenti possono essere scrutinati soltanto se hanno adempiuto all'obbligo di frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale. È possibile derogare a tale obbligo



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

12

- per quegli studenti che presentino certificato medico attestante malattie continuative tali da pregiudicare la frequenza scolastica
- (solo per gli studenti-lavoratori del Corso Serale) che presentino dichiarazione del datore di lavoro.

Le assenze vanno giustificate dai genitori, da chi ne fa le veci oppure dagli stessi allievi maggiorenni, con specifica ed espressa motivazione.

Le giustificazioni sono vagliate dal Dirigente Scolastico o dai docenti della classe; esse vanno sottoscritte con firma autografa di un genitore o di un tutore, corrispondente a quella depositata presso la segreteria dell'Istituto (oppure con quella autografa dello studente maggiorenne).

Assenze prolungate per oltre cinque giorni, per motivi che non siano di salute, andranno comunicate preventivamente al Dirigente Scolastico.

In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti e ingiustificati, nonché inosservanze dei normali doveri scolastici, il Dirigente Scolastico avvertirà i genitori o chi ne fa le veci anche mediante convocazione in Istituto, trasmettendo tale comunicazione al competente Consiglio di classe per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Ritardi ed uscite anzitempo saranno autorizzati soltanto in coincidenza con il cambio d'ora, al fine di non disturbare il normale svolgimento delle lezioni.

In caso di partecipazione a manifestazioni studentesche (cosiddetti “scioperi”), i genitori non devono giustificare l'assenza da scuola bensì scrivere, nella parte del libretto relativo alle comunicazioni, di essere a conoscenza che la/il propria/o figlia/o ha partecipato ad una manifestazione studentesca. Il Docente che controlla la comunicazione relativa alle assenze scriverà nelle annotazioni del registro elettronico che la famiglia risulta a conoscenza dell'assenza della/del figlia/o.

Art. 49 - Comportamento e doveri degli studenti.

Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l'aula solo in casi di particolare necessità, autorizzati dal professore, e non è consentito uscire dalle aule durante il cambio delle lezioni.

In caso contrario, il docente dell'ora entrante annoterà sul registro di classe il ritardato rientro con la conseguente necessità di giustificare tale ritardo al Dirigente scolastico.

È fatto divieto, inoltre, lasciare in aula e nei locali comuni oggetti, carte o materiale non strettamente scolastico. Il personale e l'Istituto non sono responsabili di quanto lasciato incustodito nell'ambito della scuola, laddove tale materiale non sia stato espressamente affidato in custodia ad essi.

È vietato lasciar cadere dalle finestre oggetti di qualsiasi genere.

Per motivi igienico-sanitari e per espressa disposizione di legge è vietato fumare dentro il perimetro della scuola.

Agli studenti è vietato l'uso degli ascensori, salvo i casi espressamente autorizzati.

Gli studenti sono tenuti, inoltre, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio osservando le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

Gli studenti, infine, sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e all'incolumità fisica dei compagni e del personale.

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione il comportamento degli alunni sarà educato e rispettoso delle persone, nonché degli ambienti e degli orari. Gli alunni sono tenuti ad attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori.

È vietato l'uso del cellulare durante le attività didattiche, salvo i casi espressamente autorizzati.

Da tempo l'istituto è impegnato a contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il bullismo è un comportamento aggressivo che presenta caratteristiche di intenzionalità (rivolto ad una vittima specifica), ripetizione (si ripete nel tempo) e squilibrio di potere (la vittima non riesce a



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

13

difendersi). Può essere fisico, verbale, indiretto (si isola la vittima) oppure perpetrato con dispositivi elettronici (cyberbullismo). La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, e prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

La scuola ha un docente referente per il cyberbullismo.

Un importante strumento di contrasto al fenomeno è lo sportello C.I.C., per accedere al quale ormai da tempo nelle classi sono presenti i moduli di prima segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo: in presenza di tale eventualità l'episodio verrà rilevato tramite la scheda (compilata in ogni sua parte) e imbucata nella cassetta del C.I.C. situata vicino alla postazione C (bacheca). Una volta verificato che si tratta di bullismo, si attiverà la procedura per contrastarlo.

Il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal presente regolamento per le offese gravi alla persona.

Art. 50 - Libertà di espressione.

La libertà di espressione, con la parola e lo scritto, è diritto inalienabile di tutte le componenti della scuola.

Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero, con la parola o lo scritto, in classe durante le lezioni ed in ogni altra sede.

Tutti possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere ed esporre, nell'apposita bacheca, scritti che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, previa formale ed espressa autorizzazione del Dirigente.

La diffusione e la distribuzione di giornali, periodici e volantini, può avvenire al di fuori delle pertinenze della scuola.

I documenti affissi, sempre previa autorizzazione del Dirigente, porteranno chiaramente espressa l'indicazione degli autori.

Non sono permessi l'affissione di scritti né la pubblicazione *online* di messaggi, immagini o video che turbino il regolare andamento della scuola, che contengano offesa al decoro e alla dignità della persona, alla religione, alle istituzioni, alla morale; che contengano oltraggi all'Istituto e alle varie componenti della scuola o istigazioni alla violenza, alla discriminazione, all'intolleranza, al razzismo o che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo.

E' esclusa ogni forma di censura ideologica, nello spirito della Costituzione.

L'istituto mette a disposizione degli studenti materiali e apparecchiature secondo le modalità e le relative forme di contribuzione stabilite dal Consiglio di istituto.

SEZIONE II: Disciplina. Organo di garanzia

Art. 51 - Provvedimenti disciplinari e irrogazione delle sanzioni.

Agli allievi responsabili di infrazioni disciplinari sono applicate le sanzioni stabilite dalla legge e dal Regolamento d'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti (articolo 4, comma 7 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell'allievo e al ripristino di rapporti corretti all'interno della

31015 - CONEGLIANO (TV) - Via Filzi, 40 - Tel. 0438/411153 - 24311 - Fax 0438/23704

Sito internet: www.iissfanno.edu.it - E-mail: TVIS00900A@istruzione.it - PEC: TVIS00900A@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

14

comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità.

Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 sono di natura temporanea, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (D.P.R. n. 249/1998, art. 4, comma 5).

Nei confronti degli allievi che manchino ai doveri scolastici, previsti dall'art. 49 del Regolamento e dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. n. 249/1998 -, si adottano i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo privato o in classe per mancanza ai doveri scolastici relativi alla frequenza regolare dei corsi ed agli impegni di studio, mancato rispetto verso gli altri;

b) l'ammonizione scritta e debitamente motivata per negligenza abituale, per assenze ingiustificate, per comportamento ineducato nella comunità scolastica o per eventuale offesa ai principi espressi nel comma 4 dell'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), compresi atteggiamenti di bullismo, anche su *web*;

c) la sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offese non gravi alla persona e all'istituzione scolastica;

d) la sospensione massima dalle lezioni fino ai 15 giorni per reiterate infrazioni disciplinari di cui ai punti b) e c) o per offese gravi alla persona e all'istituzione scolastica, o quando il comportamento individuale e collettivo sia lesivo dell'incolumità delle persone o prefiguri la denuncia all'autorità giudiziaria;

e) la sospensione per un periodo oltre i 15 giorni per gravi fatti anche perseguibili penalmente;

f) il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della scuola, alle strutture, alle apparecchiature, ai sussidi didattici usati in modo improprio e non consentito; il risarcimento del danno può essere convertito in riparazione del danno attraverso attività socialmente utili in favore della comunità.

Prima della irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'allievo è invitato ad esporre le proprie ragioni dinanzi all'organo competente.

Per le infrazioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni – di cui ai punti c), d) e) del 5° comma - l'organo irrogante è tenuto ad invitare il genitore o tutore dello studente (se minorenni) a presenziare al consiglio di classe per la parte riguardante l'esposizione dei fatti.

Le sanzioni di cui al punto a) del 5° comma sono inflitte dal docente o dal Dirigente Scolastico; le sanzioni di cui ai punti b), c), d) del 5° comma sono inflitte dal Consiglio di Classe nella forma allargata; la sanzione di cui al punto e) 5° comma è inflitta dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe; per il punto f) del 5° comma sarà il Dirigente Scolastico a quantificare il danno e a stabilire modi e forme di risarcimento o della riparazione, secondo il valore patrimoniale del bene da risarcire/riparare ad esso attribuito dal Documento di Bilancio.

Nel caso del cyberbullismo è previsto anche l'ammonimento del questore: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi da minorenni ultraquattordicenni, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o chi ne fa le veci), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. (Legge 71/2017)

Il presente articolo fa riferimento, in particolare, al DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato il 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“MARCO FANNO”- CONEGLIANO (TV)

C.F.: 00526400262 - C.I.: TVIS00900A

15

Art. 52 - Organo interno di garanzia.

A tutela dei diritti degli studenti, l'Istituto si dota di un Organo interno di garanzia, di durata triennale.

L'Organo interno di garanzia ha competenza generale sull'applicazione dello Statuto degli studenti e sui conflitti che sorgono all'interno della scuola.

L'Organo interno di garanzia ha competenza nel dirimere le controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti a), b), c), d), e) al comma 5 dell'art. 51.

L'Organo di garanzia è così composto:

- n. 1 docente a tempo indeterminato, designato dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 studente eletto dagli studenti e designato dal Consiglio d'Istituto;
- n. 1 genitore possibilmente eletto dal comitato dei genitori e designato dal Consiglio d'Istituto.
- Il Dirigente Scolastico è membro di diritto e presiede le riunioni.

In caso di impedimento o dimissioni di uno o più membri si dà luogo alla surroga.

Il Presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico che nomina il Segretario, cui spetta redigere il verbale.

Le decisioni assunte devono essere motivate.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata (due terzi).

Art. 53 - Impugnazioni.

Contro i provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti ai sensi del 5° comma dell'art.51 del Regolamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo interno di garanzia che si pronuncerà entro 10 giorni dall'avvenuta presentazione.

Gli studenti possono proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale contro le violazioni dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. n. 249/1998, modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

Revisione approvata dal Consiglio di Istituto del 30 marzo 3021